

S T A T U T O

“FONDAZIONE CITTA’ DEL LIBRO”

ONLUS

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 49 del 2/7/2002**

**Modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21 del 21/3/2006**

Statuto della Fondazione

“Città del Libro”

Articolo 1

Su iniziativa del Comune Città di Campi Salentina e a norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile è costituita la “Fondazione Città del Libro – Onlus”.

Al sopradDETTO Fondatore potranno aggregarsi soggetti (sia persone fisiche sia giuridiche, quali l’Università degli Studi di Lecce, la Provincia e la Regione) in qualità di “Sostenitori” che condividano gli scopi del Fondatore stesso.

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale in Campi Salentina (LE), nell’immobile di proprietà comunale sito nel mercato coperto e prospiciente il giardino del Centro Culturale di Via San Giuseppe.

Il Consiglio Direttivo dell’Ente potrà deliberare altri luoghi in cui la stessa potrà operare.

Articolo 3

La Fondazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

La Fondazione assume, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 e seguenti del D.Lgs. n.460/1997, l’acronimo “ONLUS” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nella denominazione e in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 4

La Fondazione persegue, in via esclusiva, la promozione e la diffusione della cultura in generale, ed in particolare della cultura del libro, attraverso un fitto programma di iniziative (convegni, incontri, dibattiti) intorno alla letteratura e alla lettura, ponendosi quale mediatrice tra gli interessi del lettore e quelli degli editori e dei librai.

Per la realizzazione di tale scopo, la Fondazione riunisce le migliori risorse organizzative e culturali nazionali ed internazionali con l’intento di attuare progetti fondamentali, quali:

- la Rassegna Nazionale degli Editori. Detta Rassegna si pone – quale occasione strategica – per:
 - stimolare la lettura e la cultura, ritenendo quest’ultima quale efficace ed efficiente risorsa sociale nel panorama del nuovo Welfare;
 - valorizzare la produzione editoriale con particolare riguardo a quella pugliese;
 - incentivare il mercato del libro, valorizzando le produzioni librerie di maggiore pregio e qualità.
- Promuovere svolgimento di attività di istruzione, formazione, qualificazione, aggiornamento professionale e promozione in campo culturale ed editoriale, con particolare riguardo a giovani artisti di qualsiasi nazionalità;
- Creazione e finanziamento, anche mediante l’erogazione di contributo proprio e di terzi, di manifestazioni evento con presentazione di libri e la presenza di prestigiosi autori a livello locale, nazionale ed internazionale;

- Favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico-scientifiche, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale;
- Promuovere direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da utilizzare – insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio – per le finalità su menzionate.

La Fondazione intende diffondere la conoscenza del pensiero e dell'opera degli autori del SUD d'Italia, promuovendo attività di elevazione civile e culturale, consentendo la consultazione, lo studio e la pubblicazione di opere letterarie, documenti e ricerche rispondenti alle finalità istituzionali di cui sopra, anche attraverso attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, mostre ed ogni altra attività rispondente a tal fine.

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.460 del 1997, di svolgere attività diverse da quelle su menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5

Le finalità istituzionali di cui al precedente art. 4 saranno perseguite dalla Fondazione nell'ambito territoriale della Regione Puglia.

Articolo 6

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dal socio Fondatore, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche e giuridiche con espresso vincolo di destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che siano destinate ad incremento patrimoniale in sede di approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 7

Per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali la Fondazione potrà disporre delle risorse finanziarie derivanti da:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali di cui all'art. 4;
- proventi provinciali e regionali derivanti dai beni patrimoniali di cui al precedente art. 6;
- contributi ed elargizioni provenienti da soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione dei programmi e progetti realizzati dalla Fondazione nell'ambito dei propri scopi istituzionali, ove siano espressamente indicati come destinati ad incrementare il patrimonio;
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 8

Possono essere sostenitori della Fondazione tutte le persone fisiche, giuridiche, gli Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta al consiglio Direttivo.

I sostenitori della Fondazione si dividono in sostenitori benemeriti e sostenitori ordinari.

Sono sostenitori benemeriti coloro che apporteranno al patrimonio della Fondazione contributi scientifici di particolare rilievo e qualità, utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione medesima.

Sono sostenitori ordinari coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione mediante la corresponsione di un contributo annuo ordinario nella misura indicata dal Consiglio Direttivo.

Il Fondatore nomina i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione, che durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati, e provvede a sostituire entro 30 giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

E' esclusa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n.460 del 1997, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' previsto, ai sensi della stessa norma, per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per le proposte di modifica dello statuto, per l'approvazione dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Fondazione.

Articolo 9

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque componenti individuati dal Fondatore, con nomina del Sindaco ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Il numero dei componenti può essere aumentato fino a nove mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

I componenti cooptati dal Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti cooptati – in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso – possono venire sostituiti dal Consiglio Direttivo per il rimanente periodo del triennio.

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, s'intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, su designazione del Sindaco, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati con le stesse modalità.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio di previsione entro il 30 novembre di ciascun anno ed, entro il 30 aprile, il conto consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico;

- provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Campi Salentina;
- delibera le proposte di modifica dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, da sottoporre al Fondatore ed all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi e nei termini di legge;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Comitato Scientifico e ad altri consiglieri in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto;
- delibera gli eventuali compensi o gettoni di presenza da corrispondere agli organi della Fondazione.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata, almeno tre volte l'anno. Dovrà, altresì, essere convocato qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per lettera raccomandata, telegramma o telefax, almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso di urgenza, per telegramma o telefax almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Articolo 14

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente – o, per sua delega, dal Vice Presidente – e da sei a otto componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, o tra i sostenitori, o tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 4.

I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti il Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Articolo 15

Il Comitato Scientifico, ed i singoli componenti su richiesta del Presidente della Fondazione:

- forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e per l'apertura eventuale di nuove linee di attività;
- forniscono indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale;
- esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo su designazione del Sindaco.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori Contabili possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, con le stesse modalità.

Articolo 17

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 18

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n.460 del 1997, di distribuire,

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di estinzione della Fondazione, i beni della stessa rientrano, salvo differenti destinazioni disposte dalla legge, nella piena disponibilità del Fondatore.

Articolo 19

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

**Esprimo parere favorevole di regolarità
tecnica**

Addì,

**Il Responsabile del Settore
Ass. soc. SERIO Maria Rita**

**Esprimo parere favorevole di regolarità
contabile**

Addì,

**Il Responsabile di Ragioneria
Dr. Pasquale Rucco**

**Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e
sottoscritto da**

Il Presidente

Presidente Consiglio MICHELE LEONE

Il Segretario Generale

Segretario Generale Dr. ANGELO CARETTO

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi per giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, lì

Il Segretario Generale

Segretario Generale Dr. ANGELO CARETTO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3).

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Comma 4).

Campi Salentina, lì

Il Segretario Generale